

Scheda informativa sulle assicurazioni sociali per il personale amministrativo, i membri quadri e i membri della direzione

La presente scheda informativa è parte integrante del contratto di lavoro ed è valida fino a revoca.

Ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2023

AVS/AI/IPG/AD	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
AVS	4,35%	4,35%	8,7%
AI	0,7%	0,7%	1,4%
IPG	0,25%	0,25%	0,5%
AD	1,1% per reddito annuo fino a CHF 148'200.00; oltre i CHF 148'200.00: contributo di solidarietà dello 0,0%	1,1% per reddito annuo fino a CHF 148'200.00; oltre i CHF 148'200.00: contributo di solidarietà dello 0,0%	2,2% per reddito annuo fino a CHF 148'200.00; oltre i CHF 148'200.00: il contributo di solidarietà è abolito dal 01.01.2023
Totale	6,4%	6,4%	12,8%

AZA (Ausgleichskasse der Zürcher Arbeitgeber, cassa di compensazione dei datori di lavoro di Zurigo) è la cassa di compensazione responsabile per VebeGo. <http://www.aza.ch>

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Infortunio non professionale (INP) <small>a partire da 8 ore di lavoro per settimana</small>	0,0%	1,33%	1,33%
Infortunio professionale (IP)	1,0914%	0,0%	1,0914%

L'assicurazione contro gli infortuni è stata stipulata con la Suva per i rischi di infortunio professionale e non professionale. In caso di incapacità lavorativa a causa di infortunio, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario al 100% a partire dal giorno dell'infortunio (a tempo indeterminato).

A partire dal terzo giorno successivo all'infortunio, la Suva versa al datore di lavoro indennità giornaliere pari all'80% del salario annuo massimo assicurato secondo la LAINF.

Per evitare un sovraindennizzo in caso di salario suppletivo in seguito a infortunio, viene corrisposta una compensazione salariale netta.

In caso di impedimento parziale al lavoro, durante questo periodo l'indennità giornaliera per infortunio viene corrisposta in base al grado d'incapacità lavorativa.

Se l'assicurazione contro gli infortuni respinge il caso, valgono gli obblighi di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324a CO.

Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia IGM	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia	1,544%	1,544%	3,088%

L'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera è stata stipulata con Allianz. In caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario al 100% per 730 giorni a partire dal 1° giorno di malattia. I collaboratori in età AVS ricevono le stesse prestazioni per un massimo di 180 giorni.

A partire dal 31° giorno dopo l'inizio dell'inabilità al lavoro, Allianz versa al datore di lavoro indennità giornaliera pari all'80% del salario annuo assicurato.

Per evitare un sovraindennizzo in caso di salario suppletivo in seguito a malattia, viene corrisposta una compensazione salariale netta.

In caso di impedimento parziale al lavoro, durante questo periodo l'indennità giornaliera per malattia viene corrisposta in base al grado d'incapacità lavorativa.

Se l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia respinge il caso, valgono gli obblighi di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324a CO.

Assicurazione complementare LAINF	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Polizza complementare LAINF	Salario LAINF: 0,237% Salario eccedente: 0,153%	0,0%	0,237% 0,153%

L'assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è stata stipulata con Allianz.

- Prestazioni in caso di incapacità lavorativa**
 A partire dal 31° giorno successivo all'infortunio, Allianz versa al datore di lavoro, in aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, indennità giornaliera pari al 10% del salario annuo massimo assicurato ai sensi della LAINF e al 90% delle componenti salariali non assicurate obbligatoriamente (salario eccedente LAINF).
- Capitale d'invalidità**
 In caso di probabile invalidità permanente, l'assicurazione versa il capitale d'invalidità, calcolato in base al grado d'invalidità e al salario assicurato. Con un grado AI del 100%, la prestazione corrisponde al 350% del salario assicurato.

- **Spese di cura**
Illimitate in Svizzera e all'estero.
- **Cure ospedaliere in Svizzera**
Reparto privato.
- **Copertura delle differenze**
Presa in carico delle riduzioni dell'assicurazione LAINF in seguito a negligenza grave o atti temerari.
Sono esclusi dall'assicurazione complementare LAINF gli infortuni per i quali non sono previste prestazioni ai sensi della LAINF (per es. ma non esclusivamente: in caso di sommosse, partecipazione a gare con veicoli a motore e natanti a motore, nonché corse di allenamento su circuiti, ecc.)

Zurigo, gennaio 2023